

## **Nullità delle operazioni di investimento compiute dalla banca senza l'autorizzazione del cliente**

Con la sentenza n. 7283 del 22 marzo 2013, la Corte di Cassazione si è pronunciata su una vicenda di grande attualità, cogliendo l'occasione per ribadire l'importanza del rispetto, da parte delle banche, degli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza e informazione posti dalla legge a loro carico in quanto intermediari finanziari.

La vicenda giudiziaria ha inizio nel 2002, quando due coniugi hanno citato in giudizio la banca presso la quale intrattenevano un rapporto di conto corrente bancario, riferendo di avere ordinato alla banca di effettuare investimenti in titoli mobiliari per circa 40 milioni di lire italiane, e di avere poi appreso, verso la fine del 2001, che la banca aveva posto in essere ulteriori operazioni di investimento, peraltro ad altro rischio (come l'acquisto di *covered warrants* e *futures*), senza la loro preventiva autorizzazione. Tali investimenti avevano causato ingenti perdite, tali da determinare uno scoperto di conto corrente di 37 milioni di lire italiane (pari a circa Euro 19.100). I coniugi avevano quindi chiesto la condanna della banca al risarcimento dei danni subiti. Dal suo canto, la banca, oltre a rigettare le domande di controparte, aveva chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dei coniugi al pagamento del saldo debitorio del conto corrente.

Il giudizio di primo grado si era concluso con il rigetto integrale della domanda dei coniugi (e di converso con l'accoglimento della domanda riconvenzionale della banca), e ciò nonostante fosse stato dimostrato, a seguito di una perizia grafologica, che le firme dei coniugi riportate su alcuni documenti prodotti dalla banca erano false. Il Tribunale di primo grado aveva difatti ritenuto che tale disconoscimento di firme fosse stato tardivo, e che pertanto le firme dovessero ritenersi definitivamente riconosciute.

In secondo grado, la Corte d'Appello aveva però "ribaltato" completamente la sentenza di primo grado: aveva rigettato la domanda riconvenzionale della banca e condannato la banca al risarcimento dei danni nei confronti dei coniugi per un ammontare di Euro 168.692,30, oltre agli accessori e alle spese. La Corte d'Appello aveva difatti ritenuto la banca responsabile per le operazioni di investimento compiute (e per le perdite che ne erano derivate) in quanto tali operazioni erano state poste in essere in assenza sia di specifiche istruzioni da parte dei coniugi (data la falsità delle firme riportate sugli ordini) sia di un vero e proprio contratto quadro di investimento.

L'art. 23 del Testo Unico della Finanza, in analogia con quanto disposto anche dall'art. 117 del Testo Unico Bancario, prevede difatti che " *i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, [...] e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. [...]. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo*".

La Corte di Cassazione, adita dalla banca, ha fatto sue le motivazioni della Corte di Appello, ribadendo la nullità delle operazioni di investimento compiute e quindi la responsabilità della banca per il danno patrimoniale che ne è derivato.

Tale danno patrimoniale è stato quantificato nelle perdite subite dai correntisti, a loro volta calcolate sulla base della ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, che aveva puntualmente distinto i risultati economici causati dalle operazioni autorizzate dai coniugi da quelli prodotti dalle operazioni non autorizzate.

Tra le contestazioni sollevate dalla banca e non accolte né dalla Corte di Appello né, in via definitiva, dalla Corte di Cassazione, vi è in particolare quella relativa alla presunta ratifica tacita delle operazioni compiute che, a dire della banca, sarebbe scaturita dalla mancata contestazione, da parte dei coniugi, dei rendiconti a suo tempo inviati dalla banca, ai sensi dell'art. 1712 del codice civile<sup>1</sup>.

La Corte di Cassazione non ha condiviso questa ricostruzione in quanto, qualificando come nulle le operazioni di investimento compiute in assenza di un contratto quadro di investimento (vista la mancata forma scritta), ha ritenuto che tali operazioni (proprio perché nulle) non possano essere state tacitamente ratificate.

La Corte di Cassazione ha così ribadito l'essenzialità della forma scritta dei contratti di investimento, che assolve alla funzione di proteggere il cliente (cioè la parte contrattualmente più debole) garantendo che nessuna operazione bancaria sia posta validamente in essere senza una adeguata preventiva informazione, da darsi appunto per iscritto.

Dal lato della banca, la *ratio* di tutela dell'investitore si traduce negli obblighi, tra gli altri, di diligenza, correttezza, trasparenza e di informazione dettati dall'art. 21 del Testo Unico della Finanza<sup>2</sup>, che nella fattispecie la banca non ha rispettato.

*sforza@altenburger.ch*

---

<sup>1</sup> "Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato. Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o degli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato".

<sup>2</sup> "Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; [...]".